



COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SCOPO PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2007

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, disciplina l'istituzione dell'imposta di scopo e delle sue diverse modalità applicative e operative.

ART. 2 - FINALITA'

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta di scopo possono esse destinate alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
 - a) opere per il trasporto pubblico urbano (a titolo esemplificativo: potenziamento delle linee esistenti);
 - b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti (a titolo esemplificativo: costruzione di nuove strade/ponti/vie di comunicazione);
 - c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi (a titolo esemplificativo: nuova pavimentazione vie del centro);
 - d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini (a titolo esemplificativo: riqualificazione parco giochi bimbi);
 - e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici (a titolo esemplificativo: realizzazione nuovo parcheggio multipiano);
 - f) opere di restauro (a titolo esemplificativo: opere di ristrutturazione e di restauro chiesa/convento);
 - g) opere di conservazione beni artistici e architettonici (...);
 - h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche (a titolo esemplificativo: ampliamento nuovo auditorium civica biblioteca);
 - i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica (a titolo esemplificativo: interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di scuole materne/elementari/medie).

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DELL'OPERA PER LA QUALE E' APPLICABILE L'IMPOSTA DI SCOPOAMMONTARE DI SPESA DA FINANZIARE

1. L'individuazione specifica dell'opera pubblica per la quale si determina l'applicazione dell'imposta di scopo è la realizzazione dell'ampliamento della scuola elementare opera inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici, ed il cui importo stimato è pari ad € 1.500.000,00, secondo quanto previsto nel progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14 febbraio 2007.

ART. 4 – AMMONTARE DI SPESA DA FINANZIARE

1. Le risorse derivanti dall'istituzione dell'imposta di scopo finanziano la realizzazione dell'intervento indicato nel precedente articolo 2, per € 320.000,00 su una spesa complessiva di € 1.500.00,00 pari ad una copertura del 21%, e pertanto nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 150, della L. 296/2006.

ART. 5 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto d'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota del tributo è determinata applicando alla base imponibile ai fini I.C.I. l'aliquota nella misura dello 0,5 per mille, e per un periodo di cinque anni a partire dall'annualità 2007.

ART. 7 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili determinato secondo quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni.

ART. 8 – ESENZIONI E RIDUZIONI GENERALI DEL TRIBUTO

1. Sono esentati dal tributo, gli immobili individuati dall'art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 59 del D. Lgs. n. 446/1997.
2. Le riduzioni di imposta sono disciplinate dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 504/1992.

ART. 9 – ESENZIONI E RIDUZIONI PARTICOLARI

1. Sono esentati dal tributo gli immobili adibiti ad abitazione principale ai fini I.C.I..

ART. 10 – MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

1. L'imposta deve essere versata secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, recepite dal comune con apposite convenzioni.
2. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per ciascun anno è versata con gli stessi tempi e modi di pagamento dell'I.C.I.

ART. 11 – COMUNICAZIONE

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti passivi dell'imposta di scopo presentano apposita comunicazione, per l'anno precedente, contenente i seguenti dati:
 - dati anagrafici e codice fiscale dei soggetti passivi;
 - data del verificarsi di eventuali variazioni;
 - dati catastali identificativi dell'unità immobiliare interessata;
 - quota di possesso dell'immobile;
 - elementi per usufruire di esenzioni e riduzioni dal tributo.

ART. 12 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, demandando al Funzionario responsabile della gestione del tributo il potenziamento delle connesse attività mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

ART. 13 – RIMBORSI PER MANCATO INIZIO DELL'OPERA

1. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2007.